

Codice Deontologico (di comportamento) degli Ufficiali di Gara e collaboratori F.I.C.K.

Premessa

Secondo l'opinione più consolidata, l'Ufficiale di gara è incaricato di far osservare il Regolamento tecnico e le Norme federali, di giudicare i vari casi di infrazione riscontrati durante lo svolgimento di una competizione e di convalidarne il risultato.

Dopo aver accettato, anche noi, in modo inequivocabile questa opinione, dobbiamo definire l'insieme dei principi e delle regole etiche, dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che gli Ufficiali di Gara e i collaboratori arbitrali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti ad osservare nell'esclusivo interesse degli atleti.

Di questo si occupa il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", emanato al fine di assicurare la terzietà e la qualità del servizio arbitrale. La codificazione di queste regole intende rafforzare la formazione di una comune coscienza etica, che tenda a disciplinare i rapporti interni (D.A.C. e colleghi), quelli con l'esterno (atleti, organizzatori di gare, Affiliati, Pubbliche Autorità, media) e ad elevare la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze e della sicurezza degli atleti. L'Ufficiale di gara nell'esercizio della sua attività adempie anche ad una funzione sociale nell'interesse di un'attività ricreativa e sportiva della società e di educazione degli atleti ad un corretto comportamento sui campi di gara e nell'ambiente naturale.

Ogni Ufficiale di gara deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate.

Abbreviazioni:

C.U.U.G.	=	Collegio Ufficiali di Gara	G.A.P.	=	Giudice Arbitro Principale
UU. G.	=	Ufficiale di Gara	C.A.	=	Collaboratore Arbitrale
D.A.C.	=	Direzione Arbitrale Canoa			
F.A.R.	=	Fiduciario Arbitrale Regionale			

Art. 1 - Principi generali

L' UU. G. (e il C.A.):

- a) in Italia e all'estero offre il proprio servizio alla FICK, all'E.C.A. e all'I.C.F. con disciplina e onore, conformando la propria condotta, irreprensibile, ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione arbitrale. Svolge i propri compiti nel rispetto dei Regolamenti, perseguendo l'interesse degli atleti senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare;
- b) non altera e non partecipa all'alterazione artificiosa dello svolgimento o del risultato di una gara;
- c) è tenuto all'osservanza dei doveri di lealtà, integrità morale, onestà, rettitudine, dignità, decoro, svolgendo la propria attività arbitrale con correttezza, coscienza, diligenza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza, cura e perizia agendo in posizione di indipendenza e imparzialità;
- d) si astiene in caso di conflitto di interessi (come riportato all'art. 3);
- e) previene i fenomeni di corruzione e non pone in essere comportamenti illeciti (come riportato all'art. 4) contrastanti con il presente codice e i regolamenti vigenti, non compie attività che possano compromettere il prestigio dell'Ufficiale di gara e/o dell'intera categoria;
- f) evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della FICK;
- g) esercita i propri compiti orientando l'azione arbitrale alla massima efficienza ed efficacia;
- h) non ricopre nella stessa manifestazione/gara più di una veste per volta (ad es.: o è atleta, o è UU. di gara o è dirigente);
- i) non ricoprono il ruolo di rappresentante di società, anche se non impegnati in quella manifestazione come UU. di gara;
- j) in veste di spettatori devono astenersi da qualsiasi comportamento incompatibile con la propria qualifica (proteste, critiche rivolte ad altri arbitri, scontri verbali con altri spettatori e/o accompagnatori ecc.);
- k) si impegna a far rispettare le norme sulle dotazioni di sicurezza degli atleti, previste dai regolamenti;
- l) si impegna a rispettare e a far rispettare il "decalogo del canoista per l'ambiente" della FICK;
- m) aggiorna le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e renderle più adatte alla luce delle innovazioni tecniche, didattiche e metodiche.

Oltre alle succitate voci, costituisce precipua violazione dei doveri, sanzionabile disciplinarmente, l'assenza o il ritardo ad una convocazione arbitrale o l'abbandono del campo di gara senza l'autorizzazione del G.A.P., quando la mancanza sia riferibile a particolare negligenza e trascuratezza e di ciò non abbia dato le opportune giustificazioni, ritenute esaurienti dalla D.A.C..

Art. 2 – Rimborsi, regali, compensi e altre utilità

L' **UU. G.** (e il **C.A.**) è tenuto all'osservanza delle modalità di richiesta dei rimborsi in linea con le disposizioni emanate dalla FICK e dalla D.A.C. e richiede solo le diarie, quando, previste.

Non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni arbitrali.

Art. 3 - Conflitti d'interesse e obbligo di astensione

In situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi personali e/o di parenti o conviventi che possano interferire con lo svolgimento dell'attività arbitrale, l' **UU. G.** (e il **C.A.**) si astiene dal prendere o partecipare all'adozione di decisioni, ma non prima di averne comunicato le motivazioni, in ordine, alla D.A.C., al G.A.P..

Il conflitto di interessi può essere di qualsiasi natura e in particolare riguarda i rapporti con tesserati o affiliati di:

- collaborazione, diretti o indiretti, in qualunque modo retribuiti;
- grave inimicizia;
- credito o debito;
- cui sia tutore, curatore, procuratore, agente, amministratore, garante o dirigente.

La D.A.C. o il G.A.P., su comunicazione dell' **UU. G.** (o **C.A.**) e/o di altro soggetto interessato (tesserato o affiliato), può spostare o sollevare dall'incarico l'Ufficiale di gara. In mancanza e in presenza di contestazioni, l'**UU. G.** (o il **C.A.**) è sottoposto ad azione disciplinare.

Art. 4 - Prevenzione degli illeciti

L' **UU. G.** (e il **C.A.**) rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti sportivi. In particolare, l'obbligo di denuncia agli Organi della Giustizia Sportiva.

Art. 5 - Trasparenza e tracciabilità

L' **UU. G.** (e il **C.A.**) assicura la trasparenza dei risultati-gara, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati da pubblicare sull'albo del campo di gara e sul sito istituzionale.

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dagli Ufficiali di gara deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta la replicabilità.

Art. 6 - Comportamento nei rapporti privati

Il comportamento dell' **UU. G.** (e il **C.A.**) deve essere consono alla dignità arbitrale e al decoro della categoria anche al di fuori dell'esercizio arbitrale.

Nei rapporti privati, l' **UU. G.** (e il **C.A.**) non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'ambito della FICK per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine della FICK.

Art. 7 - Comportamento legato alla manifestazione/gara

L' **UU. G.** (e il **C.A.**):

- a) utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per il servizio arbitrale, soltanto per lo svolgimento dei compiti di gara;
- b) non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri Ufficiali di gara, il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza, salvo giustificato motivo;
- c) non anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti il servizio arbitrale, al di fuori dei casi consentiti;
- d) osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, cura, che la stessa venga inoltrata alla figura competente della FICK.

Art. 8 - Rapporti con l'esterno del Collegio degli UU. di gara

L' **UU. G.** (e il **C.A.**) si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del supporto identificativo messo a disposizione dalla FICK.

Mantiene la terzietà astenendosi da azioni, dichiarazioni e affermazioni pubbliche offensive o che contengano connotazioni di politica sportiva riferita al CONI e più in particolare alla FICK, che non siano rappresentate dalla D.A.C.; tale prerogativa non deve essere compromessa da prese di posizione (anche solo presunte) a seguito di interventi che, ancorché sottoscritte da un singolo possano arrecare discredito al prestigio del Collegio degli UU. di gara e sul ruolo di "Arbitri terzi". Pertanto, occorre evitare interventi che possano in qualche modo associare la figura arbitrale ad una qualsiasi presa di posizione "politica".

L' **UU. G.** (e il **C.A.**) nei rapporti con:

- a) **gli Affiliati**, assicura la piena parità di trattamento, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale;
- b) **gli atleti**, basa l'approccio su fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca. Se vengono meno queste premesse l'atleta può disconoscere l'autorevolezza dell'Ufficiale di gara;
- c) **le pubbliche autorità e con gli organizzatori di gare** deve promuovere gli interessi generali dello sport canoistico, la sicurezza nella pratica della canoa e gli interessi del turismo, anche attraverso la partecipazione alle iniziative promozionali e la collaborazione con le autorità scolastiche e le associazioni sportive, per favorire la diffusione della pratica della canoa fra i giovani.

Opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e qualora non sia competente per posizione rivestita, indirizza l'interessato al G.A.P.. Tra gli UU. G., fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, solo il G.A.P. fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri UU. G., che coordina. Nelle operazioni da svolgersi il G.A.P. rispetta, salvo diverse esigenze di servizio,

l'ordine cronologico, le richieste dei rappresentanti degli affiliati e risponde senza ritardo ai loro reclami;

d) **i media e il web** si astiene da interventi, dichiarazioni, commenti e affermazioni riferibili a fatti relativi a manifestazioni/gare/partite da lui stesso o da altri colleghi, arbitrate.

Art. 9 - Rapporti interni al Collegio degli UU. di gara

L' **UU. G.** (e il **C.A.**) deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dal F.A.R. e dalla D.A.C., nell'esercizio delle proprie rispettive competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'intera categoria.

L'appartenenza al C.U.U.G. impone a tutti gli appartenenti un preciso dovere di collaborazione.

I componenti della D.A.C. e i F.A.R. devono adempiere al loro ufficio con disponibilità e obiettività, cooperando per il continuo ed effettivo esercizio da parte del C.U.U.G. dei poteri-doveri di vigilanza, controllo e disciplinari. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra gli UU. G., stimolando la loro collaborazione e partecipazione.

Rapporti con i colleghi

L' **UU.G.** (e il **C.A.**) deve mantenere sempre, nei confronti del collega, un atteggiamento di cordialità, lealtà e disponibilità, al fine di rendere più serena e corretta l'attività arbitrale e di conservare e accrescere il prestigio dell'intera categoria.

E' fatto divieto agli **UU.G.** (e ai **C.A.**) di:

- a) screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici;
- b) esprimere di fronte agli atleti, rappresentanti degli affiliati, pubblico, in qualunque forma, valutazioni critiche sull'operato, sulle prestazioni o sul comportamento in genere dei colleghi.

L'Ufficiale di gara che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili o comunque contrastanti con il presente codice da parte di un collega, dovrà informare di ciò il F.A.R. della regione di appartenenza e la D.A.C. e, inoltre, se richiesto, fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti.

Art. 10 - Disposizioni particolari

I componenti della D.A.C. e il G.A.P.:

- a) svolgono con diligenza le funzioni spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico;
- b) perseguono gli obiettivi assegnati;
- c) adottano un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico;

- d) assumono atteggiamenti leali e trasparenti;
- e) adottano un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori, i tesserati e gli affiliati, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali;
- f) curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura cui sono preposti;
- g) assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento degli UU.G., all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;
- h) affidano gli incarichi arbitrari sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità degli UU.G. gara a disposizione, e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione;
- i) valutano gli UU.G. designati con imparzialità;
- j) intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito, attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente l'illecito al Procuratore federale, prestando ove richiesta la propria collaborazione;
- k) evitano, nei limiti delle loro possibilità, che notizie non rispondenti al vero rispetto alla FICK, all'attività e agli UU.G. possano diffondersi;
- l) favoriscono la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti della FICK.

Art. 11 – Vigilanza sull'applicazione del Codice di comportamento

La D.A.C. vigila sull'applicazione del presente Codice di comportamento, cura la diffusione della conoscenza, l'aggiornamento, l'esame delle violazioni, l'accertamento delle condotte illecite, l'attivazione del procedimento disciplinare percorrendo la strada della Giustizia sportiva.

Art. 12 - Disposizioni finali

La D.A.C. dà la più ampia diffusione al presente codice, pubblicandolo sul proprio sito internet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti gli UU. di gara e ai Collaboratori Arbitrali.

La D.A.C., contestualmente al conferimento della nomina, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi Aspiranti Arbitri, copia del codice di comportamento.

Il presente documento, firmato dal Presidente e dal Segretario della D.A.C., sarà inserito nella Raccolta ufficiale dei documenti della D.A.C.. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dall'attuazione delle disposizioni del presente Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della FICK.

Bibliografia

DPR N 62-2013	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
C.O.N.I.	Codice di comportamento sportivo 2004
FIGC	Etica dell'arbitro da Regolamento A.I.A.
FIS	Gruppo Schermistico Arbitrale - Norme di Comportamento